

ALLEGATO B

Prot. gen. n.

OGGETTO: VERBALE DI SOSPENSIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO ALLA DOTT. CASATI FRANCESCO NELL'AMBITO DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA FORNITA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE TERRITORIALI, PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Il Responsabile unico della procedura Dott.ssa Battistina Giubbani in qualità di dirigente ad interim del Servizio Officina Educativa

Premesso che:

- con provvedimento dirigenziale R.U.D. n. 922 del 29.08.2018, a seguito di manifestazione d'interesse con pubblicazione di avviso pubblico per la raccolta di candidature da sottoporre a selezione, è stato conferito al Dott. Casati Francesco nato il 5 Maggio 1986 – C.F.: CSTFNC86E05F839D – Partita IVA: 08088821213, un incarico professionale per attività tecnico-specialistica di verifica e controllo nell'esecuzione delle prestazioni rese nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica collettiva all'interno delle scuole primarie a far data dal 3 Settembre 2018 fino al 30 Giugno 2020 ed è stato registrato il conseguente impegno di spesa;

Tenuto conto che:

- l'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che: a) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori...”,

- il richiamato articolo, al comma 2 prevede: *La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse,, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.....;*

- lo stesso articolo al comma 3 recita: *“La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale”;*

- inoltre il comma 7 precisa: *“Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture”;*

Richiamato il D.M. n. 49/2018 il quale, all'art. 23 disciplina le modalità specifiche per la sospensione e per la ripresa delle prestazioni di servizio e/o di fornitura;

tutto ciò premesso

Si dà atto che:

- l'art. 1 del D.L. n. 6/2020, conv. in L. n. 13/2020, stabilisce che: a) “allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2 (dello stesso D.L.), sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica” (comma 1); b) e che “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: (...)”
- le “misure di contenimento” previste nel Decreto Legge 6/2020 e nei successivi DPCM, hanno determinato (oltre alle restrizioni alla vita quotidiana delle persone) la sospensione dei servizi educativi rendendo in concreto impossibile l'adempimento del contratto di cui si discute conferito nell'ambito dell'erogazione del servizio di ristorazione scolastica (in particolare è stata disposta la chiusura di tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado fino a data da definirsi, sempre confermata nei decreti successivi, con conseguente cessazione di fatto e per forza di legge, del servizio di ristorazione scolastica fornito alle scuole primarie a tempo pieno del territorio comunale;

Considerato che:

- la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea la continuità dell'incarico conferito, rientrando pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto in rapporto alla situazione sopradescritta, non sono sviluppabili soluzioni alternative che consentano la normale prosecuzione dell'affidamento;

Ritenuto pertanto necessario disporre la sospensione integrale del contratto suddetto ai sensi dell'art. 107 co. 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l'intervenuta disposizione legislativa sopra riportata, a decorrere **dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2020**, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;

Rilevato infine che:

- allo stato attuale non è possibile stabilire una data certa di ripresa dell'esecuzione del servizio e che lo stesso potrebbe peraltro essere soggetto a modifiche delle condizioni e modalità di erogazione a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica;
- per le ragioni suddette ed in osservanza delle prossime direttive del Governo in merito alla riapertura dei plessi scolastici, con successivo provvedimento dirigenziale si procederà:
 - a rideterminare il nuovo termine di durata contrattuale nonché il compenso spettante all'incaricato, commisurati al periodo oggetto di sospensione, nel rispetto dell'equilibrio economico originario dell'offerta e del disciplinare firmato;
 - a rimodulare, se necessario, le modalità di espletamento delle mansioni declinate nell'affidamento in essere, prestando attenzione a non snaturarle sostanzialmente o, in caso contrario, ad attivare una nuova procedura di selezione;

dispone

A) ai sensi dell'art. 107 co. 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 50/2016 la sospensione, per forza di legge, dell'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO AL DOTT. CASATI FRANCESCO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI

RISTORAZIONE SCOLASTICA COLLETTIVA FORNITA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE A TEMPO PIENO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ATTIVITA' TECNICO-SPECIALISTICA DI VERIFICA E CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO MEDESIMO, a decorrere dal 1° Marzo 2020 al 30 Giugno 2020, salvo ulteriore proroga di legge e salvo revoca anticipata dei provvedimenti di chiusura degli Istituti Scolastici;

B) in osservanza delle prossime direttive del Governo in merito alla riapertura dei plessi scolastici, con successivo verbale di ripresa del servizio, si procederà:

- a rideterminare il nuovo termine di durata contrattuale (ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n 50/2016 comma 3) nonché a rideterminare il compenso spettante all'incaricato, commisurati al periodo oggetto di sospensione, nel rispetto dell'equilibrio economico originario dell'offerta e del disciplinare firmato;

- a rimodulare, se necessario, le modalità di espletamento delle mansioni declinate nell'affidamento in essere, prestando attenzione a non snaturarle sostanzialmente o, in caso contrario, ad attivare una nuova procedura di selezione.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma dei soggetti presenti alla stesura, viene sottoscritto da entrambe le parti, in segno della più ampia accettazione.

Il presente verbale sarà inviato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Data,

IL PROFESSIONISTA
Dott. Casati Francesco

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dirigente del Servizi OfficinaEducativa
Dott.ssa Battistina Giubbani